

SENT. N.	276/23
R.G. N.	1059/22
CRON. N.	2296/23
REP.	ESENTE

R.G. n. 1059/2022
Sentenza n.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IVREA**

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile promossa da

Settimio

De Petra 1 presso lo studio dei suoi difensori avv. Francesco Liora e avv. Manlio Arnone

Parte attrice

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.I. 93026890017), con sede in Ivrea (TO), via Jervis 13, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata in Alessandria, via Migliara 18 presso lo studio dell'avv. Francesco Malvicini

Parte convenuta

*

Oggetto: pagamento somma

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha radicato il presente giudizio lamentando sostanzialmente:

- Il sig. [redacted] già cliente della società convenuta sull'utenza [redacted] cod. cliente [redacted] ha ricevuto fattura di chiusura del contratto di Euro 233,04, importo tuttavia relativo a costi non dovuti;
- Rimasti infruttuosi i numerosi reclami e i tentativi di bonaria composizione l'attuale parte attrice si è vista costretta a radicare il presente giudizio;

Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza dell'importo di **Euro 233,04** richiesto in pagamento, nonché condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali della fase stragiudiziale e con distrazione delle spese di lite.

Alla prima udienza del 15.06.22 si è costituita in giudizio la società convenuta depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improprietà della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;
- Incompetenza territoriale del giudice adito – In base all'art. 63 C.d.C. la domanda avrebbe dovuto essere radicata presso il giudice di pace di Chieti, luogo di residenza dell'utente – consumatore;
- Erronea ricostruzione dei fatti – Infondatezza della domanda attorea - Fondatezza e debenza del credito – L'importo di Euro 233,04 contenuto nella fattura di chiusura [redacted] del 14.05.21: doc. 4) corrisponde alle rate residue del contributo di attivazione del contratto, e nessun corrispettivo è stato richiesto a titolo di costi di recesso;

Chiedeva pertanto in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda per l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CO.RE.COM competente ovvero accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice di pace di Chieti, nel merito respingere le domande attoree poichè infondate, con distrazione delle spese di lite. All'udienza del 27.04.23, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza concerne il contratto di telefonia a suo tempo in essere tra parte attrice e la compagnia telefonica convenuta.

Sull'improcedibilità della domanda

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerato il carattere sussidiario della procedura di mediazione prevista avanti al CORECOM rispetto a quella, espletata nel corso del giudizio, avanti ad organismi di risoluzione extragiudiziale come individuati nell'allegato A delibera 172/07/CONS.

Sull'eccezione di incompetenza territoriale

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerata la derogabilità del foro del consumatore da parte di quest'ultimo (tra le altre Cass. Civ., sez. 6, ord. 12541/22) che nel caso di specie ha legittimamente radicato il giudizio presso il giudice di pace di Ivrea, foro del convenuto ex art. 19 c.p.c..

Sulle somme richieste in pagamento

Parte attrice lamenta la non debenza delle somme portate dalla fattura emessa dalla convenuta in occasione della cessazione del contratto:

██████████ del 14.05.21 di Euro 233,04.

Dall'esame del documento emerge che gli importi richiesti in pagamento si riferiscono a:

- Costi fissi rete fissa Euro 8,97;
 - Costi recesso/disattivazione Servizio Ready Euro 137,76
 - Costo attivazione Offerte Casa Euro 22,96
 - Contributo recesso anticipato dall'offerta Euro 19,67
 - Contributo per disattivazione linea Euro 22,95
- Tutti oltre IVA 22% e con detrazione di Euro 19,67 per recesso anticipato linea.

Dall'esame dell'atto di citazione risulta sufficientemente motivata la sola non debenza dei costi correlati al recesso/disattivazione del servizio "VODAFONE READY" (rientrante nell'offerta da rete fissa per utenti privati e comprensiva di modem, installazione, manutenzione ed assistenza, con possibilità di pagamento in unica soluzione del costo complessivo ovvero ripartito in n. 48 rate mensili).

La domanda attorea sul punto risulta fondata in quanto, come emerge da detta delibera, l'offerta in questione induce di fatto l'utente a non recedere dall'offerta prima del decorso di 48 mesi, circostanza che si pone in contrasto con il limite temporale di durata del contratto fissato in 24 mesi ex art. 1, c. 3 e 3ter del decreto Bersani e conseguendone l'illegittimità degli importi richiesti a tal titolo.

Risulta pertanto non dovuto il solo importo di **Euro 168,07** (Euro 137,76 oltre Euro 30,31 IVA 22%) di cui alla fattura oggetto di causa.

Sulle spese legali della fase stragiudiziale

Non può essere accolta la domanda volta al pagamento delle spese della fase stragiudiziale, e ciò per le considerazioni che seguono.

Sul punto occorre conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale che diversifica dette spese da quelle prettamente processuali, attribuendo a quelle della fase stragiudiziale natura di danno emergente e soggette pertanto alla domanda, allegazione e prova della loro effettiva utilità (ossia nell'aver evitato il giudizio ovvero assicurato *"una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità"* - quali ad es. costi di una perizia tecnica -, non rivestendo tali caratteri la semplice messa in mora), necessità e ragionevolezza (non saranno dovute ex art. 1227 c.c. quelle evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza nonché quelle, se pur necessarie, sostenute in misura esagerata) ed avvenuto esborso onde poter essere riconosciute (sul punto Cass. Civ., sez. 3, ord. 16894/18, 6701/18, 2644/18, Cass. Civ., S.U., sent. n. 16990/17).

Nel caso di specie l'attività documentata risulta limitata al solo tentativo di conciliazione, non sono stati prodotti giustificativi di spesa e, comunque, non ha impedito la successiva fase giudiziale, e pertanto nulla può essere riconosciuto per tale voce di spesa.

*

Per le argomentazioni che precedono, da ritenersi assorbenti, ne consegue il parziale accoglimento della domanda attorea, risultando non dovuto l'importo di **Euro 168,07** richiesto in pagamento nella fattura emessa dalla società convenuta:

del 14.05.21 di Euro 233.04.

Sulle spese di lite

Le spese di lite, tenuto dell'esito della causa (accoglimento della domanda attorea in misura di circa il 70% dell'importo indicato in citazione), del valore della controversia (criterio del *"decisum"*), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate come segue.

Fase di studio	60.00
Fase introduttiva	60.00
Fase istruttoria/trattazione	60.00
Fase decisoria	80.00
Subtotale Euro	260.00

oltre Euro 43,00 per esposti non imponibili, e così in **Euro 303,00**, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della parte convenuta VODAFONE ITALIA S.p.A., in misura del 70%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone, compensate per il residuo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:

In parziale accoglimento delle domande attoree:

Dichiara non dovuto l'importo di **Euro 168,07** richiesto in pagamento nella fattura oggetto di causa:

del 14.05.21 di Euro 233.04;

Le spese di lite, liquidate in **Euro 303,00** oltre accessori di legge, vengono poste a carico di parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** in misura



Il Cancelliere
Alberto Stefano ZANAT



IL GIUDICE DI PACE
Dr. Giovanni CALIENDO

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Giovanni Caliendo.

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
27 APR 2023
Il Cancelliere
Alberto Stefano ZANAT